

il pagamento della prima semestralità di premio;

b) si presenta lo schema dell'articolato dell'atto costitutivo della Cassa di Previdenza per gli Agenti Generali e i produttori, e si propone che, agli effetti del computo della valorizzazione portafoglio alla quale il nuovo sistema si sostituisce, venga tenuto conto dell'ammontare premi anni successivi quale risulterà al 31 dicembre p. v. in rapporto all'ammontare esistente al 31 dicembre precedente all'inizio della gestione; e si propone altresì che la valorizzazione venga calcolata anche a favore degli Agenti Generali nominati nel 1930 anche se al 31 dicembre p. v. non abbiano compiuto esattamente i due anni voluti dalla Circolare 325;

Sentito il parere del Direttore Generale,
Considerato che i proposti provvedimenti appaiono opportuni, in quanto l'assicurazione del personale delle Agenzie Generali tende a garantire ad esso, in caso di cessazione del rapporto d'impiego, il trattamento voluto dalla legge, mentre la istituzione della Cassa di previdenza tende, da un lato,